



Città di Monopoli
 (cap 70043) Provincia di Bari
 Via Garibaldi n.6



OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di cui all' "Accordo quadro per la manutenzione delle strade comunali".

C.I.G. (AVCP): 0532205574 (SIMOG – Codice Identificativo Gara)

**VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA PER LA DEFINIZIONE
 DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE**

(art.78 del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163 e ss.mm.ii.)



L'anno duemilaundici il giorno quattordici del mese di gennaio (14/01/2011), con inizio alle ore 09.00, negli uffici del Servizio Appalti e Contratti del Comune di Monopoli, sono presenti in seduta pubblica:

1. Ing. Pompeo Colacicco - Dirigente Area Organizzativa III – LL.PP., PRESIDENTE;
2. Avv. Maria Cazzolla – Funzionario Direttivo Amministrativo Servizio Appalti e Contratti, TESTE;
3. Ing. Pietro Greco – Istruttore Tecnico LL.PP., TESTE.

Le presenze dei rappresentanti/delegati dei concorrenti alla procedura concorsuale, sono verbalizzate, cronologicamente, nella seguente tabella:

Nome e cognome rappresentante	Concorrente rappresentante	Entrata	Uscita
Sig. Antonio Mastrosimone	Impresa CO.G.E.M.A. S.r.l. corrente in Tursi (Mt)	09.30	09:37

Assiste con funzioni di verbalizzante l'Avv. Leonardo Greco - Istruttore Direttivo del Servizio Appalti e Contratti.



PREMESSO che:

- nella seduta pubblica del 07.10.2010 è stata esperita la procedura aperta per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto;
- al termine delle operazioni effettuate nella detta seduta pubblica, il Presidente di gara ha dichiarato anomale ai fini dell'istruttoria di cui all'art.86, comma 1, del D.Lgs. n.163/06, le seguenti offerte:

Prot.n.	Denominazione e sede del concorrente	Ribasso %
42139	ATI Caroli Pietro (capogruppo) e Geoscar S.r.l (mandante) corrente in Martina F.ca (Ta)	51,456
42142	Impresa Edilenergia S.r.l. corrente in Noci (Ba)	47,200

IL PRESIDENTE

I TESTIMONI

IL VERBALIZZANTE

41382	Impresa CO.G.E.M.A. S.r.l. corrente in Tursi (Mt)	43,259
42012	ATI Andresini G. B. (cap.) e Montemurno S.r.l. (mand.) corrente in Polignano a Mare (Ba)	41,671

- in osservanza di quanto all'uopo previsto dal paragrafo B, pag.2/12 del disciplinare di gara ("all'esito dell'aggiudicazione provvisoria, la Stazione Appaltante sottoporra' contemporaneamente alla verifica di anomalia le migliori cinque offerte, in aderenza con quanto stabilito all'art.88, comma 7, secondo periodo del Decreto Legislativo n.163/2006"), preso atto che le offerte risultate anormalmente basse sono state solo quattro, con nota a mezzo e-mail certificata e fax prot. 43081 dell'08.10.2010, sono stati invitati formalmente i quattro concorrenti nella tabella sopra riportata (le cui offerte sono risultate superiori alla soglia di anomalia del 40,893% e quindi tutte anormalmente basse), a voler presentare in conformità con l'art.88, comma 1 del D.Lgs. n.163/06, le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, assegnando loro a tal fine, il termine di 15 gg. dal ricevimento della detta richiesta;
- al contempo, onde comprimere la tempistica procedimentale, si è altresì provveduto ex art.48, comma 2 del D.Lgs. n.163/06, e ss.mm.ii., con riferimento alle imprese che hanno presentato la prima e la seconda migliore offerta in graduatoria (rispettivamente l'ATI Caroli Pietro e l'impresa Edilenergia S.r.l.), alla verifica del possesso dei soli requisiti di ordine generale stabiliti dal disciplinare di gara per le dichiarazioni rese in sede di gara, con esclusione degli stati già documentati autonomamente al momento della procedura concorsuale, ovvero, già in possesso della stazione appaltante, oppure, per gli accertamenti da eseguire d'ufficio in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
- la richiesta di documentazione giustificativa è stata riscontrata dai concorrenti Edilenergia S.r.l. (prot.45839 del 25.10.2010), CO.G.E.M.A. S.r.l. (prot.45134 del 20.10.2010) e Andresini G.B. (fax del 12.10.2010);
- preso atto della mancata produzione di documenti giustificativi da parte dell'ATI Caroli Pietro (capogruppo), con nota a mezzo e-mail certificata e fax prot. 57415 del 29.12.2010, si è provveduto alla formale convocazione dell'ATI Caroli Pietro per il giorno 10.01.2011, onde quivi procedere con l'esame in contraddittorio della verifica di congruità; anche a tale convocazione, tuttavia, l'ATI in parola non ha ritenuto di presenziare, non fornendo pertanto alcun elemento utile alla dimostrazione della non anomalia della propria offerta;
- il responsabile del procedimento, in data 11.01.2011 ha redatto l'allegata relazione di verifica di congruità delle offerte anomale.



Il Presidente, procede alla lettura pubblica della relazione di verifica di congruità delle offerte anomale, che si allega sub. lett. A facendo parte integrante del presente verbale.

Per effetto di tale relazione, si dispone:

- a) l'esclusione perché anormalmente bassa dell'offerta presentata dall'ATI Caroli Pietro (capogruppo);
- b) l'esclusione per l'accertata irregolarità ai fini DURC dell'impresa Edilenergia S.r.l.;
- c) l'aggiudicazione **in via provvisoria** all'impresa CO.G.E.M.A. S.r.l., corrente in Tursi (Mt), alla via Filici n.9, della procedura aperta per l'affidamento dei lavori di cui all'Accordo quadro per la manutenzione delle strade comunali", con il ribasso del 43,259% da applicare su tutte le voci di elenco prezzi posto a base di gara.

L'importo netto complessivo del contratto dei lavori in questione, da stipulare a misura, resta confermato in € 1.376.875,22, di cui € 1.350.000,00 quale importo dei lavori ed € 26.875,22 per oneri della sicurezza, dan-

IL PRESIDENTE

I TESTIMONI

IL VERBALIZZANTE

do atto che il ribasso presentato dall'aggiudicataria sarà applicato in sede di contabilizzazione delle opere su tutte le voci di elenco prezzi.

L'aggiudicataria in via provvisoria, ha dichiarato in sede di domanda di partecipazione che in caso di aggiudicazione si riserva di subappaltare o concedere in cottimo, nei modi e nei termini previsti dall'art.118, del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163, e ss.mm.ii., i seguenti lavori o parti di opere: "scavi - movimento terra - demolizioni - opere in c.a. - noli - pavimentazioni - bitume - segnaletica e tutti i lavori di cui alla categoria OG3".

Il Presidente determina in €. 915.869,86 l'ammontare della garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva, pari al 66,518 % dell'importo netto contrattuale, comprensivo dell'aumento previsto dall'art.113, comma 1, del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163, poiché l'offerta aggiudicataria presenta una percentuale di ribasso superiore al 20%.

In conformità al combinato disposto dell'art.75, comma 7, e dell'art.113, comma 1, del Decreto Legislativo n.163/2006, ss.mm.ii., l'ammontare della garanzia fidejussoria definitiva di cui innanzi potrà essere ridotta del 50% fino ad € **457.934,93**, pari al **33,259%** dell'importo netto contrattuale, in quanto l'operatore economico aggiudicatario è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da un organismo accreditato, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, giusta certificato n.5227/0 emesso in data 10.06.2010 dall'Organismo di Certificazione ICIM, accreditato Sincert, nei termini di validità, giusta documentazione agli atti di gara.



Alle ore 09:37 il Presidente dichiara conclusa la sessione di gara.



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Sig. Antonio Mastrosimone
CO.G.E.M.A. S.R.L.
Via M. Mista, 10 - 80060 L. Capri
Mastrosimone Geom. Antonio



IL PRESIDENTE

I TESTIMONI

IL VERBALIZZANTE

ALL. "A"



Città di Monopoli
(cap 70043) Provincia di Bari
Via Garibaldi n.6



OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di cui all' "Accordo quadro per la manutenzione delle strade comunali".

C.I.G. (AVCP): 0532205574 (SIMOG – Codice Identificativo Gara)

RELAZIONE DI VERIFICA DI CONGRUITA' DELLE OFFERTE ANOMALE

(art.88 del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163 e ss.mm.ii.)




In esito al procedimento di verifica della congruità delle offerte anormalmente basse, attivato giusta nota prot. 43081 dell'08.10.2010, il sottoscritto ing. Pompeo Colacicco, Dirigente dell'Area Organizzativa Tecnica III – LL.PP. e Manutenzione, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, relaziona quanto segue.

All'esito della seduta pubblica di gara tenutasi in data 07.10.2010, le offerte risultate anormalmente basse rispetto alla soglia calcolata in aderenza alle previsioni di cui all'art. 86 del D.Lgs. n.163/06, e ss.mm.ii. (pari al 40,893%), sono risultate essere le seguenti:

Prot.n.	Denominazione e sede del concorrente	Ribasso %
42139	ATI Caroli Pietro (capogruppo) e Geoscar S.r.l (mandante) corrente in Martina F.ca (Ta)	51,456
42142	Impresa Edilenergia S.r.l. corrente in Noci (Ba)	47,200
41382	Impresa CO.G.E.M.A. S.r.l. corrente in Tursi (Mt)	43,259
42012	ATI Andresini G. B. (cap.) e Montemurno S.r.l. (mand.) corrente in Polignano a Mare (Ba)	41,671

Poiché il Paragrafo B, pag.2/12 del disciplinare di gara prevede espressamente che "Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse in ossequio alle previsioni di cui agli artt.86 e ss. del Decreto Legislativo n.163/2006; a tal fine, all'esito dell'aggiudicazione provvisoria, la Stazione Appaltante sottoporrà contemporaneamente alla verifica di anomalia le migliori cinque offerte, in aderenza con quanto stabilito all'art.88, comma 7, secondo periodo del Decreto Legislativo n.163/2006", dato atto che solo le quattro migliori offerte hanno superato la soglia di anomalia, con nota prot. 43081 dell'08.10.2010 sono stati invitati formalmente i concorrenti nella tabella sopra riportata (le cui offerte sono risultate superiori al 40,893% e quindi tutte anormalmente basse), a voler presentare in conformità con l'art.88, comma 1 del D.Lgs. n.163/06, le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, assegnando loro a tal fine, il termine di 15 gg. dal ricevimento della detta richiesta.

Al contempo, onde comprimere la tempistica procedimentale, si è altresì provveduto ex art.48, comma 2 del D.Lgs. n.163/06, e ss.mm.ii., con riferimento alle imprese che hanno presentato la prima e la seconda migliore offerta in graduatoria (rispettivamente l' ATI Caroli Pietro e l'impresa Edilenergia S.r.l.), alla verifica del possesso dei soli requisiti di ordine generale stabiliti dal disciplinare di gara per le dichiarazioni rese in sede di gara, con esclusione degli stati già documentati autonomamente al momento della procedura concorsuale, ovvero, già in possesso della stazione appaltante, oppure, per gli accertamenti da eseguire d'ufficio in conformità alle vigenti



disposizioni in materia.

All'esito del menzionato invito alla presentazione delle giustificazioni (nota a mezzo e-mail certificata e fax prot. 43081 dell'08.10.2010 ricevuti nella stessa data), l'ATI Caroli Pietro (capogruppo), non ha prodotto alcuna documentazione, lasciando inevasa detta richiesta e non fornendo alcun elemento utile ai fini della verifica della serietà ed affidabilità dell'offerta nel suo insieme, nonché della rispondenza della stessa alla realtà di mercato ed aziendale.

Onde ossequiare quanto previsto dal comma 4 dell'art.88 del D.Lgs. n.163/06, con nota a mezzo e-mail certificata e fax prot. 57415 del 29.12.2010, si è provveduto alla formale convocazione dell'ATI Caroli Pietro per il giorno 10.01.2011, onde quivi procedere con l'esame in contraddittorio della verifica di congruità; anche a tale convocazione, tuttavia, l'ATI in parola non ha ritenuto di presenziare, non fornendo pertanto alcun elemento utile alla dimostrazione della non anomalia della propria offerta.

L'entità del ribasso offerto (pari al 51,456%), rende altresì quantomai opportuna e necessaria nel caso di specie una dettagliata analisi di carattere tecnico delle singole componenti in cui l'offerta si scompone, sì da verificare l'incidenza delle singole voci sull'offerta nel suo insieme ai fini di una valutazione di congruità e di attendibilità globale.

Ne deriva che la mancata produzione delle chieste giustificazioni e la mancata presenza di alcun rappresentante dell'impresa alla verifica in contraddittorio convocata per il giorno 10.01.2011, comportano l'inevitabile esclusione dell'offerta presentata dall'ATI fra l'impresa Caroli Pietro (capogruppo) e l'impresa Geoscar S.r.l (mandante) perché anormalmente bassa.

In aderenza con le previsioni di cui al comma 7 dell'art.88 del D.Lgs. n.163/06, si è proceduto pertanto all'esame della documentazione giustificativa prodotta dalle successive migliori offerte, al fine dell'individuazione della prima offerta non anomala.

Con riferimento alla seconda migliore offerta (impresa Edilenergia S.r.l. con il ribasso del 47,200%), tuttavia, dalla verifica espletata ex art.48, comma 2 del D.Lgs. n.163/06, e ss.mm.ii. è emersa l'irregolarità del DURC rilevata contestualmente da tutti i tre enti previdenziali, INPS, INAIL e CASSA EDILE; per l'effetto si è proceduto alla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti della detta impresa (giusta nota prot. 49430 dell'11.11.2010), invitando la medesima *"a fornire per iscritto le proprie osservazioni e controdeduzioni, eventualmente corredate da documenti"*.

Al contempo la stessa nota è stata altresì inviata ai tre enti previdenziali interessati, onde *"specificare se le rispettive violazioni riscontrate presentano i requisiti di gravità e di definitività richiesti dalla norma richiamata ai fini dell'esclusione dalle procedure di affidamento"*.

Con nota acclarata al protocollo comunale al n.50412 del 17.11.2010, la competente sede INPS di Bari ha comunicato che *"il DURC emesso in data 04/10/2010, prot. N.11967355 e CIP 20101076941541, è stato rilasciato non regolare in quanto dai nostri archivi risultano modelli dm10 insoluti per i periodi 06/07/08/2010 a carico della Ditta Edilenergia S.r.l. Nello specifico gli insoluti sono pari a euro 2924 per il mese di giugno (credito già ceduto in esattoria), ad euro 4505 per il mese di luglio e ad euro 7746 per il mese di agosto. Si rappresenta inoltre che è stata revocata anche una dilazione contributiva per debiti afferenti il periodo dal 9/2009 al 2/2010"*.

L'impresa Edilenergia S.r.l. ha prodotto le proprie osservazioni procedurali con nota prot. 52226 del 25.11.2010, significando come alla data di partecipazione alla gara avesse *"...già predisposto un'istanza di rateazione nei confronti degli Enti Previdenziali – Inps ed Inail, ad eccezione della Cassa Edile nei confronti della quale la posizione è regolare, ragion per cui essendo decorso il tempo burocratico relativo alla valutazione della*



predetta istanza da parte di codesti Enti, ritenendo valido il principio silenzio-assenso, si considera valida la propria posizione contributiva”; a ciò ha aggiunto che “Nel merito, inoltre, riteniamo che l’irregolarità segnalata nel DURC abbia natura non grave ex art.38 lett. i) del D.Lgs. n.163/06 tenendo conto delle su citate circostanze”.

Il procedimento istruttorio espletato ex art.48, comma 2 del D.Lgs. n.163/06, e ss.mm.ii. con riferimento all’impresa Edilenergia S.r.l. è stato così formalmente chiuso con la nota prot. 55219 del 15.12.2010, con la quale si è comunicato alla ditta e per conoscenza alle competenti sedi INPS, INAIL e Cassa Edile, che *“Le osservazioni prodotte dall’impresa Edilenergia S.r.l. con nota prot. 52226 del 25.11.2010 non possono trovare accoglimento perché prive di fondamento fattuale e pregio giuridico. L’irregolarità DURC rilevata da tutti i tre enti previdenziali, INPS, INAIL e CASSA EDILE (contrariamente a quanto dedotto dall’impresa che riferisce di una indimostrata regolarità con la Cassa Edile), non può certamente ritenersi ‘non grave’ e, men che meno, superata da una eventuale richiesta di rateazione antecedente la data di partecipazione alla gara. Ciò in quanto secondo la circolare INPS n.92 del 26.07.2005 in materia di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL-Casse Edili, ‘L’impresa è altresì regolare quando: - vi sia richiesta di rateazione per la quale la Struttura periferica competente abbia espresso parere favorevole motivato’. Tanto esclude (richiedendosi espressamente l’emissione di un “parere favorevole motivato”) l’operatività del silenzio-assenso nel procedimento di rateazione del debito previdenziale (inopinatamente invocato dalla Edilenergia S.r.l. quale presupposto della propria correttezza contributiva), richiedendosi, al contrario, l’emissione di un provvedimento espresso di accettazione in mancanza del quale l’eventuale inerzia dell’amministrazione deve qualificarsi come “silenzio-rigetto” dell’istanza avanzata”.* Si è altresì aggiunto che la soprarichiamata nota dell’INPS di Bari (prot. n.50412 del 17.11.2010) *“smentisce in modo netto ed incontrovertibile le deduzioni difensive della Edilenergia S.r.l., certificando senza tema di smentita che la stessa impresa, alla data del 04.10.2010 (termine di scadenza per la presentazione delle offerte) non fosse in condizione di partecipare alla procedura di affidamento in parola, per aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti” (cfr. art.38, comma 1, lett.i del D.Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii)”.* Alla luce di quanto innanzi, si è comunicato l’avvenuto rigetto delle osservazioni difensive prodotte dall’impresa Edilenergia S.r.l. con propria nota prot. 52226 del 25.11.2010, perché infondate in fatto e in diritto.

Dato atto dell’accertata irregolarità ai fini DURC dell’impresa Edilenergia S.r.l., e sottolineato che la stessa, in quanto causa autonomamente ostativa all’aggiudicazione definitiva, rende del tutto inutile l’esame delle giustificazioni prodotte dalla medesima ditta con documentazione acclarata al protocollo comunale al n.45839 del 25.10.2010, si ritiene di procedere alla valutazione della documentazione giustificativa prodotta dalla terza migliore offerta in graduatoria, l’impresa CO.G.E.M.A. S.r.l., con il ribasso del 43,259%.


Con nota acclarata al protocollo comunale al n.45134 del 20.10.2010, la CO.G.E.M.A. S.r.l. ha trasmesso la seguente documentazione giustificativa:

1. Schede analisi dei prezzi;
2. Preventivi;
3. Copia dei bilanci dell’ultimo triennio;
4. Prospetto illustrativo delle spese generali non direttamente connesse al singolo cantiere.

L’operatore economico concorrente ha prodotto le analisi dei prezzi offerti riferiti alle categorie di lavoro e forniture dell’elenco prezzi unitari facenti parte del progetto posto a base di gara, corredandole delle offerte a preventivo dei proprio fornitori.

Ogni scheda analitica del prezzo contiene le seguenti indicazioni:

- il riferimento all’articolo dell’elenco prezzi e la descrizione sommaria della voce;
- i costi relativi alla mano d’opera;
- i costi relativi ai materiali per le lavorazioni (se presenti);
- i costi relativi alle attrezzature per le lavorazioni (se presenti);



- le spese generali relative al cantiere (determinate nel 5% in base agli elementi di costo indicati nella allegata tabella analitica);
- le spese generali non relative al cantiere (determinate nel 9% in base agli elementi di costo indicati nella allegata tabella analitica);
- gli utili di impresa (determinati nel 3%).

In conformità all'art.87, comma 4 ed all'art.86 comma 3/ter del D.Lgs. n. 163/06, l'operatore economico non ha contabilizzato nelle schede di analisi dei prezzi gli oneri della sicurezza, rispetto ai quali le norme innanzi citate non ammettono giustificazioni.

Si rileva altresì che la tipologia dell'appalto, riferibile ad interventi di manutenzione da effettuarsi "a chiamata", prescinde da una specifica identificazione delle quantità cui far corrispondere l'importo complessivo quale prodotto "quantità x prezzo unitario" e rende pertanto necessario che tutti i prezzi unitari rinvenienti dall'analisi effettuata risultino inferiori ai valori posti a base di gara, decurtati del ribasso offerto (oltre oneri per la sicurezza).

Nello specifico, il computo effettuato contenendo una quantificazione complessiva "spese generali + utili d'impresa" attestabile complessivamente nella quota media del 17%, dispone in ogni caso di margini sufficienti ad escludere l'inaffidabilità dell'offerta presentata dal concorrente CO.G.E.M.A. S.r.l..

L'importo netto complessivo del contratto dei lavori in questione, da stipulare a misura, resta confermato in €. 1.376.875,22, di cui €. 1.350.000,00 quale importo dei lavori ed €. 26.875,22 per oneri della sicurezza, dando atto che il ribasso presentato dall'aggiudicataria sarà applicato in sede di contabilizzazione delle opere su tutte le voci di elenco prezzi.

Alla luce degli elementi economici giustificativi indicati dall'operatore economico nelle schede di analisi dei prezzi, della documentazione complementare fornita, dei conteggi e delle verifiche fatte, il sottoscritto ritiene che l'offerta presentata dall'impresa CO.G.E.M.A. S.r.l., nel suo complesso, sia congrua ed attendibile e, dunque, dia affidamento circa la corretta esecuzione dell'appalto.

Tanto si comunica ai fini del prosieguo dell'iter amministrativo.

Monopoli, lì 11 gennaio 2011

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(ing. Pompeo Colascicco)

